

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

(approvato dal Consiglio di Istituto del 21/02/19 con delibera n. 127)

## ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi o la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali, nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, educative e formative deliberate nel PianoTriennale dell'Offerta Formativa o nel Programma Annuale.

L'istituzione scolastica può conferire incarichi aggiuntivi a personale interno, ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 29/11/2017 o stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento,
- realizzare i progetti autorizzati con fondi nazionali e comunitari,
- · garantire la formazione del personale,
- ottemperare a tutti gli obblighi di legge per cui è prevista la collaborazione di una figura professionale non presente all'interno dell'Istituzione scolastica

## ART. 2 - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

#### ART. 3 - Criteri generali

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.



## ART. 4 - Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi

- 1. L'Istituzione Scolastica espleta procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.
- 2. In particolare, la selezione deve avvenire con le modalità di seguito descritte:
  - preliminarmente, l'Istituzione Scolastica procede a verificare se siano presenti o disponibili nell'ambito del personale interno le risorse professionali di cui ha necessità;
  - l'Istituzione Scolastica procede, pertanto, a raccogliere le disponibilità del personale interno e a valutarne i curricula;
  - qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art.35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- 3. Sono fatte salve diverse procedure di conferimento di incarichi, selezione e reclutamento dettate da norme nazionali, comunitarie o contrattuali relative a particolari tipologie di personale o di progetto.

## ART. 5 - Requisiti professionali e criteri di selezione

- 1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o nel Programma Annuale, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Dirigente, o la commissione da lui nominata, sentiti gli organi coinvolti (Collegio docenti, dipartimenti, Consigli di classe, ecc.), stabilisce i requisiti, in termini di titoli culturali e professionali, esperienze e competenze.
- 2. I requisiti e i criteri fissati dalla scuola sono pubblicizzati contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione, che articoleranno e applicheranno alle specifiche circostanze i seguenti criteri generali:
  - Titoli di studio:
  - Titoli culturali (corsi di formazione e aggiornamento, certificazioni, .....)
  - Esperienze professionali (esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto, esperienze metodologico-didattiche, specifici incarichi ricoperti, ....)
  - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
  - Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera

I criteri sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire saranno riportati nelle griglie di valutazione allegate ai vari bandi e avvisi e verranno determinati in funzione della tipologia di incarico fermo restando che il totale massimo sarà 100.

Ad ogni curriculum vitae verrà attribuito un punteggio sulla base delle griglie di valutazione allegate alla specifica procedura di selezione.



## ART. 6 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

- 1. Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze del PTOF, del Programma Annauale, del PDM e sulla base dei finanziamenti a disposizione, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto interno/esterno, e ne dà informazione pubblicando all'Albo online l'avviso di selezione contenente la tipologia del posto e l'attività, la durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire.
- 2. L'avviso di selezione dovrà indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di selezione, la documentazione da produrre, nonché l'elenco degli incarichi/ contratti che s'intende stipulare. Il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Per ciascun incarico/contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo previsto per la prestazione.
- 3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, salvo particolari incarichi per i quali tale requisito non sia necessario.
- 4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.
- 5. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora:
  - il professionista o l'ente esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie alla prestazione richiesta;
  - il professionista o l'ente esterno sia detentore di diritti d'autore su opere, progetti o manufatti che costituiscono oggetto della prestazione richiesta;
  - il professionista o l'ente esterno sia autore o proponente del progetto che la scuola abbia fatto proprio.

## Art. 7 - Individuazione degli esperti

- 1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricola e della documentazione richiesta dal bando e, ove indicato nel bando, per colloquio.
- 2. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico.
- 3. Sarà compilata apposita graduatoria sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci indicate nella griglia di valutazione allegata all'avviso di selezione. A parità di punteggio ottenuto, sarà collocato in precedenza nella graduatoria di merito l'esperto con minore età anagrafica.



## Art. 8 - Stipula del contratto

1. Nei confronti del personale interno selezionato, il Dirigente Scolastico conferirà uno specifico compito aggiuntivo mediante apposita lettera d'incarico.

Nei confronti dei candidati esterni selezionati, il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto. Il contratto dovrà essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti.

- 2. Il contratto dovrà avere, di norma, il seguente contenuto:
  - le parti contraenti;
  - l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  - il corrispettivo della prestazione;
  - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - luogo e modalità di espletamento dell'attività;
  - il responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto/incarico e la relativa rendicontazione;
  - l'impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
  - l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
  - le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
  - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
  - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Torino, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
  - la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione;
  - l'informativa ai sensi della privacy;
  - la sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.
- 2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
- 3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale occasionale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

- 4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
- 5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.



## Art. 9 - Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

I massimali dei compensi terranno conto:

- dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola, soprattutto in riferimento agli incari
  al personale interno o comunque dipendente da istituti scolastici, per attività aggiuntive di
  insegnamento e non, relative a progetti di istituto;
- del D.I. n. 326 del 12/10/1995, per altre tipologie di prestazione esperta di direzione, organizzazione, coordinamento, progettazione, docenza, tutoraggio, ecc.;
- della Circolare del Ministero del Lavoro n. 101 /97, per i massimali relativi a prestazione di esperti ivi previste;
- delle norme comunitarie e agli avvisi dell'Autorità di Gestione dei Progetti comunitari finanziati dai Fondi Strutturali Europei relativi ai costi standard delle prestazioni professionali previste da tali progetti;
- delle norme di legge, regolamentari e contrattuali che dovessero in seguito essere emesse;
- delle disposizioni dei soggetti finanziatori di particolari progetti.

#### Art. 10 - Collaborazioni a titolo gratuito e convenzioni

Sono favoriti contratti di collaborazione a titolo gratuito, con l'eventuale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, per attività volontariamente proposte con esperti, a condizione che siano utili e congrue con le finalità dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla progettazione e/o realizzazione di particolari attività e iniziative progettuali in conformità con il PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola è a titolo gratuito per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente scolastico è delegato a stipulare convenzioni e protocolli di intesa con le Università e/o scuole superiori per la promozione di iniziative didattiche, educative, di formazione e aggiornamento, anche al fine di favorire attività di studio, ricerca e tirocinio

#### Art. 11 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

- 1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n.165.
- 2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

## Art. 12 - Forme di pubblicazione

L'Amministrazione provvederà a trasmettere i dati all'Anagrafe delle Prestazioni e a pubblicare gli elenchi delle collaborazioni esterne sul sito della Scuola, sezione Amministrazione Trasparente.

#### Art. 13 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera, anche ratificando misure urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

#### Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia e specificatamente si rinvia alle disposizioni del regolamento di contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e alle disposizioni normative richiamate in premessa.

#### Art.15 - Pubblicità

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'Albo d'Istituto.